



COMUNE DI BRACIGLIANO

Provincia di Salerno

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 15 del 09-07-2024

OGGETTO:

TARI. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE PER L'ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno nove del mese di luglio alle ore 19:17 nella sala delle adunanze consiliari presso la Sede Municipale, previa consegna degli avvisi di convocazione, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito in sessione e in seduta il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Cognome e Nome

Cognome e Nome

Iuliano Giovanni	Presente	Nasti Antonio	Presente
D'Amato Raffaele	Presente	Sarno Marisa	Assente
Albano Giuseppe	Presente	Angrisani Franco	Assente
Daniele Enrico	Presente	Campanella Anna	Assente
De Maio Giuseppe	Presente	Moccia Domenico 1964	Assente
De Nardo Rosa	Presente	Rescigno Antonio	Assente
Moccia Domenico 1953	Presente		

La Rosa De Nardo - Presidente del Consiglio Comunale - assume la presidenza e constatato il numero legale dichiara aperta la seduta

Ai sensi dell'art. 97 T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale, Dott. Antonio Esposito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco sulla presente proposta deliberativa, in conclusione della quale egli si dice soddisfatto di essere riuscito ad ottenere una riduzione delle tariffe, in particolare per alcune utenze; continua affermando che tutta la maggioranza consiliare è contenta di aver raggiunto questo risultato a favore dei cittadini.

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "... " ... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...*"
- **il comma 654** ai sensi del quale "... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*";
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale "... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*
- **il comma 655** ai sensi del quale "... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*";
- **il comma 658** ai sensi del quale "... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*";

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o "... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di*

esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);

○ *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);*

○ *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..." (lett. i);*

Richiamate la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27/04/2023, con la quale sono state approvate le tariffe per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023;

Visto l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che, al comma 1, dispone che *"... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ..."* e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto *"... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ..."*;

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata *"Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)"* che ai sensi dell'art. 1.1. *"... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ..."*.

Dato atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Bracigliano risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato Ambito Territoriale Ottimale "Salerno";

Preso atto che il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all'art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF ammonta ad € 996.863,00 per l'anno 2024;

Evidenziato che ai sensi dell'art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con la determinazione ARERA n.2/2021;

Preso quindi atto che ai sensi dell'art. 7.4 Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA con determinazione n. 104 del 27/06/2024 del Direttore Generale, l'ente di governo d'ambito (EGATO), denominato Ambito Territoriale Ottimale "Salerno", quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

Richiamate:

- le *"Linee guida interpretative"* per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni" del 12 gennaio 2024 nelle quali, da un lato *"... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ..."* e dall'altro si prevede che *"... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento*

obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ...”

- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024;

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”;*

Visto il Piano economico finanziario, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato dall'ente di governo denominato Ambito Territoriale Ottimale “Salerno”, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2024 di € 996.863,00, così ripartiti:

COSTI FISSI **€.363.501,00**

COSTI VARIABILI **€ 633.362,00**

Dato atto che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2024, di cui alla Tabella A) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella B) relativa alle utenze non domestiche.

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR– 2;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r “...*In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...”;*

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;*
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale “...*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...”;*
- l'art. 7-quater del decreto legge n. 39/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 67/2024 (GU n. 123 del 28.05.2024) che dispone che “... *Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5 -quinquies, del decreto - legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle*

rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5 -quinquies, del decreto - legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ...”;

- l'emendamento al cd. “decreto coesione” (decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60), approvato dalla Commissione Bilancio, il quale stabilisce che il termine per l'approvazione dei PEF per il servizio di gestione dei rifiuti, delle tariffe e dei regolamenti TARI per l'annualità 2024 è stato nuovamente prorogato al 20 luglio 2024;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

All'esito della seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti e votanti n 8 – Favorevoli n. 8 – Contrari n. 0

DELIBERA

di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di prendere atto del Piano Economico Finanziario 2024 - 2025, così come validato dall'ente di governo denominato Ambito Territoriale Ottimale “Salerno”, quale ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 363/2021/RIF/r di ARERA;
2. di quantificare in € 996.863,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2024;
3. di approvare, per l'anno 2024, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento, rispettivamente sotto le lettere A) e B) quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati; dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario;

4. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
5. di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
6. di stabilire le seguenti scadenze per la riscossione della Tassa sui Rifiuti per l'anno 2024:
Riscossione in 4 rate:

1^ rata (o unica soluzione)	30 settembre 2024
2^ rata	31 ottobre 2024
3^ rata	30 novembre 2024
4^ rata	31 dicembre 2024;

INDI

RITENUTA la necessità di provvedere con urgenza, al fine del rispetto delle disposizioni di legge previste

All'esito della seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti e votanti n 8 – Favorevoli n. 8 – Contrari n. 0

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i)

Il sottoscritto, Responsabile del settore interessato, in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i. parere Favorevole.

Bracigliano, 02-07-2024

Il Responsabile
F.to Dott. Alfonso Amabile

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i)

Il sottoscritto, Responsabile del settore interessato, in ordine alla Regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i. parere Favorevole.

Bracigliano, 02-07-2024

Il Responsabile
F.to Dott. Alfonso Amabile

Letto approvato, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Rosa De Nardo

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Antonio Esposito

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 10-07-2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Bracigliano, li 10-07-2024

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Antonio Esposito

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs.267/2000).

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il 09-07-2024

per avvenuta pubblicazione nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3, del T.U.E.L. (D.Lgs.267/2000);

Bracigliano, li 10-07-2024

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Antonio Esposito

Copia conforme per uso amministrativo

Bracigliano, li 10-07-2024

Il Segretario Comunale
Dott. Antonio Esposito

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	Utenze domestiche - occupanti 1	53.071,61	1,80	24,48	0,80	1,095018	113,105722
1 .2	Utenze domestiche - occupanti 2	72.472,23	1,80	445,28	1,60	1,095018	226,211444
1 .3	Utenze domestiche - occupanti 3	68.076,63	1,80	409,89	2,05	1,095018	289,833412
1 .4	Utenze domestiche - occupanti 4	53.510,00	1,80	364,00	2,35	1,095018	332,248058
1 .5	Utenze domestiche - occupanti 5	19.461,92	1,80	133,00	2,65	1,095018	374,662704
1 .6	Utenze domestiche - occupanti 6	7.114,00	1,80	49,00	3,00	1,095018	424,146457

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .12	Musei, biblioteche, scuole e associazioni	2.177,96	0,63	10,00	1,045832	5,333278
2 .13	Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	1.781,00	0,44	5,00	0,730422	2,666639
2 .14	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	686,00	0,74	15,00	1,228437	7,999918
2 .15	Esposizioni, autosaloni	115,00	0,57	15,00	0,946229	7,999918
2 .16	Alberghi con ristorante	1.167,00	1,01	15,00	1,676651	7,999918
2 .17	Case di cura e riposo	1.363,00	1,09	15,00	1,809455	7,999918
2 .18	Ospedali	121,00	1,43	15,00	2,373873	7,999918
2 .19	Uffici agenzie	1.458,00	1,17	20,00	1,942259	10,666557
2 .20	Banche istituti di credito studi profes	193,00	0,79	50,00	1,311440	26,666394
2 .21	Negozi di abbigliamento, ferramenta, cartoleria	1.236,00	1,13	15,00	1,875857	7,999918
2 .22	Edicola, farmacia, tabaccai	186,00	1,50	16,00	2,490076	8,533246
2 .23	Negozi particolari	101,00	0,91	8,00	1,510646	4,266623
2 .24	Banchi di mercato beni durevoli	140,00	1,19	5,00	1,975460	2,666639
2 .25	Attività art. tipo botteghe: parrucchiere, barberia	254,00	1,50	13,21	2,490076	7,045261
2 .26	Attività art. li: falegname, idraulico, fabbro	399,00	1,04	9,11	1,726453	4,858617
2 .27	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	267,00	1,38	12,10	2,290870	6,453267
2 .28	Attività industriali	1.272,00	0,33	2,90	0,547816	1,546650
2 .29	Attività art. produzione beni specifici	457,00	0,45	4,00	0,747023	2,133311
2 .30	Ristoranti e pizzerie	2.711,00	3,40	8,00	5,644174	4,266623
2 .31	Bar, caffè, pasticceria	985,00	2,56	15,00	4,249731	7,999918
2 .32	Supermercato, macellerie.	3.023,00	2,44	10,00	4,050525	5,333278

Piano Finanziario TARI 2024

2 .33	Plurilicenze alimentari o miste	84,00	1,56	13,77	2,589679	7,343925
2 .34	Ortofrutta,pescherie, fiori e piante	1.380,00	4,42	5,00	7,337426	2,666639
2 .26	Attivita' art.li: falegname, idraulico,fabbro-Rid. art. 66 d.lgs 50	124,00	1,04	9,11	1,208517	3,401032
2 .29	Attivita' art.produzione beni specifici-Rid. art. 66 d.lgs 507/93 -	269,00	0,45	4,00	0,522916	1,493318
2 .19	Uffici agenzie-Riduzione art.66 d.lgs 507/93.	14,00	1,17	20,00	1,942259	7,466590
2 .21	Negozi di abbigliamento,ferramenta, cartoleria-Riduzione art.66 d.lg	10,00	1,13	15,00	1,875857	5,599942
2 .29	Attivita' art.produzione beni specifici-Riduzione art.66 d.lgs 507/	228,00	0,45	4,00	0,747023	1,493318
2 .27	Carrozzeria,autofficina,elettrauto-Riduzione rifiuti speciali elet	31,00	1,38	12,10	1,489065	4,194623